



Edizione di Treviso

n° 7 – 11 agosto 2009


Sommario

- 1) MODIFICHE DM 8 MAGGIO 2009 RECANTE
"DISPOSIZIONI NAZIONALI APPLICATIVE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 479/08 DEL
CONSIGLIO, RELATIVO ALLA
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL 2
MERCATO VITIVINICOLO, IN ORDINE ALLA
MISURA DELLA PROMOZIONE SUI MERCATI
DEI PAESI TERZI"
- 2) VISITE MEDICHE PER PERSONALE ASSUNTO
CON CONTRATTI A TERMINE 2
- 3) LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ
COOPERATIVE CONTENUTE NELLA "LEGGE
SVILUPPO" 3
- 4) REVISIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
PER APPLICAZIONE DEL CCNL LOGISTICA,
TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE ALLE 5
COOPERATIVE
- 5) STAMPA DEL CCNL PULIZIE, SERVIZI 6
INTEGRATI/MULTISERVIZI
- 6) TERREMOTO IN ABRUZZO: TRATTAMENTO
GIUSLAVORISTICO DEL PERSONALE 6
VOLONTARIO IMPIEGATO NELLA
PROTEZIONE CIVILE
- 7) MANOVRA D'ESTATE: REGOLARIZZAZIONE
DI COLF E BADANTI 6
- 8) COOPERATIVE SOCIALI DEL VENETO: 8
DISDETTA ACCORDO E.R.T.
- 9) LE SPESE DI RAPPRESENTANZA ED I RECENTI
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 8
- 10) ICI SUI FABBRICATI RURALI: ISTANZA DI 13
RIMBORSO
- 11) SCHEDA DI TRASPORTO 14
- 12) VARIE: Proroga di Ferragosto: scadenza
F24 giovedì 20 agosto 2009; Ritenute sugli
interessi e sugli altri redditi bancari;
Assunzione lavoratori a tempo 15
determinato per il periodo vendemmiale;
Nuove informazioni da inserire
obbligatoriamente nei propri siti internet.
- 13) SCADENZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2009 17
- AII. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI 20
(da soci persone fisiche)



BUONE VACANZE

A TUTTI !!!



1) MODIFICHE DM 8 MAGGIO 2009 RECANTE "DISPOSIZIONI NAZIONALI APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 479/08 DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO, IN ORDINE ALLA MISURA DELLA PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI"

In data 29 luglio 2009, in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato il testo di modifica al DM 8 Maggio 2009 recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi Terzi.

Il testo prevede, sostanzialmente, le seguenti modifiche:

1. Proroga al 30 Ottobre 2009 del termine di presentazione dei programmi di promozione nazionali (per i programmi a valere sui fondi regionali varranno i termini previsti dai bandi regionali);

2. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:

- 200.000 euro/Paese per le campagne 2009/2010 e 2010/2011;

- 300.000 euro/Paese per anno a decorrere dal 2011/2012;

- In caso di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese (per la classificazione, si veda raccomandazione della Commissione 2003/361/CE in allegato), la soglia minima di ammissibilità è di 100.000 euro per Paese/anno.

3. L'ammontare dell'aiuto per ciascun programma è del 50% per programmi c.d. "a marchio" e del 70% per i programmi cd. "istituzionali". La quota restante delle spese sostenute per svolgere le attività indicate è a carico del soggetto beneficiario;

4. Data di realizzazione dei programmi: 01.01.2010 – 31.12.2012. Le azioni ammissibili di cui all'art. 6 del DM 8 Maggio 2009 sono le seguenti:

___ Promozione e pubblicità su stampa e televisioni, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente;

___ Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

___ Campagne di informazione e promozione, in particolare sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei Paesi Terzi;

___ Altri strumenti di comunicazione (siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori dei Paesi Terzi);

___ Le azioni di cui alla lettera "a." riguardano anche i marchi commerciali.

In riferimento a tutto quanto sopra riportato, il Settore Vitivinicolo di Fedagri Confcooperative conferma la sua disponibilità ad assistere le proprie cooperative vitivinicole associate nella scrittura, presentazione e realizzazione dei suddetti programmi di promozione a valere sui fondi nazionali e, al riguardo, si invitano tutte le cooperative interessate a voler prendere contatto con i nostri uffici per ulteriori richieste di informazioni, chiarimenti o necessità.

2) VISITE MEDICHE PER PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTI A TERMINE

Ai fini della decisione sulla necessità o meno di sorveglianza sanitaria, non vi sono elementi direttamente legati alla durata o al tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato, contratti stagionali o co.co.pro.).

L'unico elemento da valutare è la presenza o meno di fattori di rischio che possano essere dannosi per la salute e la sicurezza del lavoratore.

Chiaramente la valutazione del rischio deve tenere conto anche della durata del rapporto di lavoro, in quanto l'insorgenza di alcune malattie è legata alla durata dell'esposizione (al rumore, alle vibrazioni, a

sostanze pericolose). Ma questo deve essere valutato caso per caso dal medico e dal datore di lavoro (supportati dal RSPP).

Pertanto, occorre valutare bene i rischi collegati al tipo di attività da svolgere e valutare se i rischi individuati prevedono sorveglianza sanitaria.

In caso affermativo tenere conto del fattore "durata di esposizione" e, sentendo il medico competente, decidere.

Si ricorda che, l'articolo 41 che tratta della sorveglianza sanitaria nel D.Lgs. n. 81/2008, prevede un'eccezione per i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. Per tali lavoratori, infatti, la sorveglianza è prevista qualora lo richiedano e con oneri a proprio carico (art. 21 del D.Lgs 81/2008).

3) LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE CONTENUTE NELLA "LEGGE SVILUPPO"

1. Premessa

La c.d. "legge sviluppo", approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 9 luglio (DDL n.1195/B, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*"), è stata pubblicata nella G.U. n. 176 del 31/07/2009 – S.O. n. 136.

Si ritiene opportuno illustrare le novità in materia di società cooperative contenute in tale provvedimento, Legge n. 99 del 23 luglio 2009.

2. Albo delle società cooperative

La "legge sviluppo" apporta, in primo luogo, una modifica all'art. 2511 cod.civ., codificando un obbligo già sussistente, senza tema di dubbio, in capo alle cooperative (*rectius*, in capo agli organi amministrativi di queste), ossia quello relativo all'iscrizione all'Albo nazionale (art.10, co.1).

Con l'aggiunta di un secondo periodo, l'anzidetto articolo del codice viene dunque a recitare: «Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, *iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice*».

La novità introdotta attribuisce all'iscrizione all'Albo carattere di elemento costitutivo e sancisce in termini perentori l'obbligatorietà di tale iscrizione per *tutte* le cooperative, indipendentemente dalla sussistenza o meno della mutualità prevalente.

Circa quest'ultimo aspetto, giova ricordare che nessun dubbio si è mai posto finora al riguardo: nonostante il riferimento dell'articolo 2512, ultimo comma cod.civ., alle sole cooperative a mutualità prevalente ("*Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in apposito albo...*"), l'obbligatorietà dell'iscrizione anche per le cooperative diverse era ed è già sancita dall'articolo 223-sexiesdecies disp.trans. cod.civ., nonché dalla normativa secondaria d'attuazione (D.M. 23 giugno 2004 di istituzione dell'Albo e circolare attuativa 6 dicembre 2004, prot. n.1579682).

Circa le conseguenze della mancata iscrizione, si rammenta che l'iscrizione all'Albo è presupposto per il godimento delle agevolazioni fiscali (D.Lgs. 2 agosto 2002, n.220, art.15, co.1) e la sua mancanza configura un funzionamento irregolare della società, suscettibile di comportare la gestione commissariale ex art.2545-sexiesdecies cod.civ. (circ. M.A.P n.1579682 del 6.12.2005, art.7).

Quanto alla domanda iniziale di iscrizione, la novella legislativa prevede che a seguito della presentazione della "comunicazione unica" per la nascita dell'impresa, introdotta dal D.L. n.7/2007, art.9 (cd. Bersani *bis*), la nuova società cooperativa venga iscritta *d'ufficio* all'Albo, previa trasmissione dell'istanza da parte del Registro delle Imprese; la medesima procedura è stabilita per i casi di cancellazione della società dal Registro o di sua trasformazione in altra forma societaria (art.10, commi 2 e 3).

Corrispondentemente alle modalità di redazione del modello C17, viene poi precisato che la comunicazione annuale all'Albo per via telematica ha ad oggetto le *notizie di bilancio*: l'articolo 223-sexiesdecies viene di conseguenza modificato sostituendosi il fin qui vigente obbligo di *deposito* del bilancio con l'obbligo di *comunicazione annuale delle notizie* di bilancio, anche ai fini dell'accertamento della mutualità prevalente.

L'omissione di tale comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

La formula impiegata dal legislatore non è chiara: in attesa di future ed auspicabili precisazioni, sembrerebbe doversi interpretare come divieto di porre in essere nuove attività o di stipulare nuovi contratti, potendo per altro verso la cooperativa continuare ad operare nell'ambito delle attività già in essere ed in corso di esecuzione.

Resta infine abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2515 cod.civ. venendo così meno l'obbligo di indicazione del numero di iscrizione all'Albo negli atti e nella corrispondenza delle cooperative a mutualità prevalente (art.10, co.6).

3. Perdita della mutualità prevalente

Viene meno l'obbligo di redazione ed invio del bilancio straordinario ex art. 2545-octies in caso di perdita della prevalenza mutualistica oggettiva, a condizione che la cooperativa non modifichi o sopprima le clausole statutarie di mutualità e non abbia emesso strumenti finanziari. (art.8)

La semplificazione è verosimilmente finalizzata ad evitare l'oneroso adempimento per quelle cooperative fuoriuscite dalla prevalenza mutualistica cd. oggettiva, ma che potrebbero tuttavia rientrarvi negli esercizi successivi; ed infatti essa non opera qualora, con la modifica contestuale o successiva delle clausole mutualistiche, la società mostri, con precisa ed inequivocabile scelta, di non intendere rientrare nella mutualità prevalente.

Quanto all'emissione di strumenti finanziari, è da ritenere che la novella faccia riferimento a tutti gli strumenti finanziari emettibili dalle cooperative ex articoli 4 e 5 l. n. 59/92 ed ex articolo 2526 cod.civ., a prescindere dal loro carattere partecipativo, non partecipativo, quasi partecipativo, di capitale, quasi capitale o di debito.

In tutti i casi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la società è tenuta a farne segnalazione all'Albo tramite gli strumenti informatici di cui all'art.223-sexiesdecies disp.trans. c.c., vale a dire, è da ritenere (ma il punto necessita di conferma ministeriale), tramite il modello C17 (quadro per modulo allegato al bilancio, dichiarazione di perdita dei requisiti di prevalenza mutualistica), quanto meno per i casi di perdita della prevalenza oggettiva.

Identico obbligo sussiste per il caso di riacquisto della prevalenza nell'esercizio successivo. Ne consegue che è confermato il rientro nel regime della prevalenza dopo un anno di rispetto dei parametri ex art. 2513 cod.civ..

Qualora la perdita della prevalenza consegua alla modifica delle clausole mutualistiche, o comunque nel caso in cui tale modifica si accompagni alla perdita della prevalenza oggettiva, permane invece l'obbligo di redazione e trasmissione del bilancio straordinario previsto dall'art. 2545-octies.

In tale evenienza è da ritenere che l'indicazione di perdita della prevalenza nel C17 non sia sufficiente, dovendo la società procedere a comunicare espressamente, con lettera accompagnatoria del bilancio in questione, l'avvenuta fuoriuscita della prevalenza mutualistica, secondo quanto previsto dalla circolare M.A.P. 24 maggio 2006, n. 14776.

4. Vigilanza

La novella legislativa introduce, all'art.10, commi 9 ss., alcune modifiche al D.Lgs. n.220/2002 (vigilanza sugli enti cooperativi).

Viene aggiunto un comma 4bis all'articolo 1, il quale dispone il *perseguimento esclusivo dell'interesse pubblico* nell'assolvimento dei compiti di vigilanza cooperativa: è da ritenere che il significato, alquanto sibillino, di tale precisazione sia da riconnettersi alla responsabilità di cui i soggetti incaricati della vigilanza sono investiti.

Parimenti, viene modificato il secondo comma del medesimo articolo 1 del Decreto, stabilendosi la spettanza *esclusiva* al Ministero dell'accertamento dei requisiti mutualistici, al contempo sopprimendo il riferimento ad eventuali interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.

La novità maggiore concerne tuttavia l'introduzione della sanzione di sospensione semestrale dell'attività, per il caso di mancata ottemperanza, nei termini prescritti, alle diffide impartite in sede di

vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni nonché dei provvedimenti contemplati nell'articolo 12 del D.Lgs. n.220/2002 (cui a tale effetto viene aggiunto un comma 5bis).

Viene infine eliminato il riferimento temporale (31 dicembre 2004) contenuto nell'art.223-septiesdecies disp.trans. cod.civ., concernente lo scioglimento d'autorità, senza nomina del liquidatore, delle cooperative inadempienti da oltre un quinquennio all'obbligo di deposito del bilancio che non risultino titolari di beni immobili: la norma viene sostanzialmente trasformata da disposizione transitoria in disposizione a regime sempre applicabile.

4) REVISIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER APPLICAZIONE DEL CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE ALLE COOPERATIVE

E' stata sottoscritta la revisione del protocollo d'intesa per l'applicazione del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione alle cooperative di facchinaggio, fra le associazioni cooperative AGCI-PSL, ANCST-Legacoop e Federlavoro e Servizi-Confcooperative e le Organizzazioni Sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL e UILTrasporti.

Inoltre, in un verbale d'intesa sottoscritto a latere dell'accordo, sono stati presi alcuni impegni relativi al futuro rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel corso del quale dovranno essere rivisti gli articoli sul cambio di appalto e sulla classificazione, con particolare riferimento ai livelli di maggiore addensamento per le imprese cooperative.

In tale verbale poi, così come già individuato nel verbale di incontro tecnico del 10 dicembre 2008, è stato previsto il rinvio alla fine del 2009 per l'erogazione dell'una tantum prevista dall'accordo del 11 dicembre 2007. Tale erogazione potrà essere effettuata anche con gli strumenti di bilancio 2009.

Per quanto riguarda invece la revisione del protocollo le parti hanno:

- Esteso al trimestre, per le cooperative che non adottano il sistema della retribuzione conglobata, la flessibilità di orario prima prevista solo a livello mensile; inoltre per tali cooperative sarà possibile anche estendere l'orario da 39 a 40 ore settimanali a fronte di un incremento dei permessi annui retribuiti da 40 a 88 (art. 9);
- Aggiornato la parte relativa alla retribuzione (art. 3 parte speciale sezione prima), inserendo nel testo la gradualità così come prevista dall'accordo del dicembre 2007 ed escludendo dalla retribuzione conglobata, in base a quanto previsto dalla legge, sia le ferie (art. 22) che il TFR (art. 34); per tali istituti è stata comunque mantenuta l'erogazione secondo le percentuali di gradualità fissate nell'accordo;
- Previsto che tutte le modalità di erogazione diverse dall'accordo della parte della retribuzione conglobata dovrà essere ricondotta entro il 30 settembre 2009 a quanto previsto dall'accordo, accantonando le eventuali eccedenze in un superminimo riassorbibile dai futuri aumenti contrattuali o delle percentuali di gradualità (ultimo paragrafo della premessa);
- Riscritto più chiaramente l'articolo sullo straordinario (art. 5 parte speciale prima), in particolare per quanto riguarda l'orario massimo lavorabile che è quello definito dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 66/03 (ovvero 48 ore medie settimanali). Inoltre è stata esteso a 12 mesi il periodo per il calcolo della durata medio massima settimanale dell'orario di lavoro (art. 9);
- Hanno introdotto la possibilità di assumere lavoratori con contratto di apprendistato anche al VI livello (art. 50);
- Unificato i due protocolli costituenti il vecchio accordo (protocollo di intesa e protocollo di applicazione), ma mantenendo vigente la gradualità solo per le cooperative costituite dopo il 27 giugno 2002 (data di firma del primo accordo) e prevedendo l'estensione di tale gradualità alle cooperative costituite dopo tale data solo con accordo unitario tra associazioni cooperative e organizzazioni sindacali da comunicare obbligatoriamente alle parti sociali nazionali firmatarie;
- Proceduto al coordinamento tra il vecchio protocollo firmato nel Novembre 2004 e il nuovo CCNL trasporti, spedizioni merci e logistica del 29 gennaio 2005; in particolare è stato aggiornato l'articolo Disposizioni Generali con i giusti riferimenti agli articoli del CCNL vigente e la numerazione degli articoli dell'accordo;

- Aggiornato le disposizioni relative agli Osservatori territoriali, prevedendo un loro coordinamento con gli Osservatori della Cooperazione costituiti presso le DPL in base a quanto previsto dall'avviso comune tra Ministero del Lavoro, Associazioni Cooperative e CGIL-CISL-UIL del 10 ottobre 2007.

5) STAMPA DEL CCNL PULIZIE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI

Si comunica che è stato stampato, a spese dell'Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati (ONBSI), il CCNL per gli addetti delle imprese di pulizie, servizi integrati/multiservizi.

Pertanto, nei prossimi giorni saranno recapitate alle Confcooperative regionali alcune copie del CCNL, tenendo conto della distribuzione territoriale delle cooperative di settore aderenti e delle copie già recapitate alle imprese che versano regolarmente il contributo previsto dall'articolo 66 del CCNL.

Per chiunque ne abbia necessità, un ulteriore numero di copie sarà comunque disponibile presso la sede della scrivente Federazione.

6) TERREMOTO IN ABRUZZO: TRATTAMENTO GIUSLAVORISTICO DEL PERSONALE VOLONTARIO IMPIEGATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

Il trattamento del personale volontario della protezione civile in caso di emergenze è regolato ai sensi del D.P.R. n. 194/2001. In sintesi:

1. il lavoratore legittimamente impegnato come volontario ha il diritto di svolgere la propria attività nella gestione delle emergenze per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell'anno, avendo garantito, in tale periodo, sia il mantenimento del posto di lavoro e dei trattamenti economici e previdenziali sia la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge n. 266/1991;
2. ai datori di lavoro che ne facciano richiesta verrà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati per il periodo in cui il lavoratore è impegnato nell'attività di volontariato.

Il rimborso è effettuato dall'Agenzia della protezione civile, anche per il tramite delle Regioni o degli altri Enti territorialmente competenti.

7) MANOVRA D'ESTATE: REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI

I Ministri dell'Interno e del Welfare hanno formalizzato in data 15 luglio 2009 l'emendamento al DL n. 78/2009 relativo alla regolarizzazione di colf e badanti.

La procedura denominata "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" potrà essere utilizzata, dal 1° al 30 settembre, dai datori di lavoro che alla data del 30 giugno di quest'anno avevano alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, colf o badanti irregolari.

Il costo del condono consiste in un contributo forfetario di 500 euro per ogni lavoratore e può riguardare per ogni famiglia fino a due badanti e una colf.

Si chiama "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" la sanatoria per colf e badanti presentata il 15 luglio 2009, congiuntamente dai Ministri dell'Interno e del Welfare, e attualmente all'esame delle Commissioni Bilancio e Finanze.

Si ribadisce, comunque, che si tratta di un emendamento ad un decreto legge che potrà subire modifiche in fase di conversione in legge dello stesso.

Di seguito evidenziamo l'iter e i requisiti necessari per usufruire della nuova procedura.

BENEFICIARI

Possono utilizzare la procedura di regolarizzazione i datori di lavoro italiani o stranieri possessori di carta di soggiorno (vale a dire soggiornanti da oltre 5 anni) che hanno occupato in modo irregolare lavoratori italiani, comunitari o stranieri adibiti ad attività di :

- assistenza nei confronti dello stesso datore di lavoro o di un componente della sua famiglia, affetti da patologie o handicap tali da renderli non autosufficienti (sarà compito delle ASL o dei medici di famiglia attestare i limiti di autosufficienza che giustificano l'impiego della badante);
- assistenza domestica o di sostegno al bisogno familiare (colf).

Con questa procedura potranno essere regolarizzate per ogni famiglia fino a due badanti e una colf. Per avvalersi della sanatoria bisogna, inoltre, dimostrare di avere a disposizione un reddito

- non inferiore a 20.000 euro annui per le famiglie composte da un solo percettore di reddito
- ovvero a 25.000 euro per nucleo familiare composto da più conviventi percettori di reddito.

TIPOLOGIA DI LAVORATORI

Possono essere regolarizzati i lavoratori, italiani, comunitari o extracomunitari, occupati da almeno tre mesi alla data del 30 giugno e ancora dipendenti alla data della presentazione della dichiarazione di regolarizzazione.

Sono comunque da considerare esclusi da tale sanatoria gli immigrati che :

- hanno subito un provvedimento di espulsione per motivi di pubblica sicurezza;
- risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio italiano;
- hanno subito una condanna penale, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e puniti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La dichiarazione di emersione accompagnata dalla necessaria documentazione è presentata - previo pagamento di un contributo forfetario di 500,00 euro per ciascun lavoratore - con modalità informatiche tra il 1° e il 30 settembre 2009 all'INPS se la domanda riguarda un cittadino comunitario, allo Sportello Unico per l'immigrazione se la domanda riguarda un cittadino extracomunitario.

La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

Nel testo dell'emendamento si precisa poi che dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento che comporta la regolarizzazione, saranno sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore concernenti le violazioni di norme relative:

- all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale;
- all'impiego di lavoratori di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale.

Si precisa, comunque, che in attesa della conversione in legge del decreto e del relativo emendamento si ritiene che siano da considerare in vigore le sanzioni previste per l'impiego di lavoratori irregolari comunitari ed extracomunitari.

La dichiarazione di emersione dovrà contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi e i dati relativi al titolo di soggiorno (se extracomunitario) del datore di lavoro;
- l'indicazione delle generalità del lavoratore;
- l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- l'indicazione dei requisiti reddituali del datore di lavoro (20.000 euro annui per famiglia composta da un solo percettore di reddito ovvero a 25.000 euro per nucleo familiare composto da più conviventi percettori di reddito);

- l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo di almeno 3 mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009;
- la proposta di contratto di soggiorno;
- gli estremi della ricevuta di pagamento del contributi forfetario (500 euro per ciascun lavoratore).

PERIODO ANTECEDENTE AL 1° APRILE 2009

Come sopra evidenziato presupposto per la presentazione della dichiarazione di emersione è il pagamento di un contributo forfetario (non deducibile dal reddito) d'importo pari a 500 euro per ciascun lavoratore da regolarizzare.

Nell'emendamento è precisato che il contributo vale a copertura dei tre mesi di occupazione irregolare richiesti dalla procedura (1° aprile – 30 giugno), mentre per l'eventuale periodo di occupazione irregolare precedente sarà un apposito decreto ministeriale a fissare le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per contributi previdenziali e assistenziali.

GLI EFFETTI DELLA SANATORIA

In seguito alla presentazione della dichiarazione di emersione l'iter procedurale prevede che lo Sportello unico per l'immigrazione (nel caso di soggetti extracomunitari), verificata la procedibilità dell'istanza, dovrà convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il datore di lavoro, entro le successive 24 ore dalla data di stipula del contratto di soggiorno è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione all'Inps.

8) COOPERATIVE SOCIALI DEL VENETO: DISDETTA ACCORDO E.R.T.

Dopo l'accordo Ert 2008 siglato in data 23 aprile u.s. è iniziata all'interno del Comitato Misto Paritetico Regionale la fase di discussione, approfondimento e valutazione nella prospettiva di definire l'erogazione Ert di competenza 2009, che l'accordo territoriale in vigore (siglato in data 17 settembre 2004) prevedeva con la mensilità di settembre.

Diverse sono state le opportunità di approfondimento, fra cui un momento di confronto politico con i Presidenti dei settori provinciali ed un incontro realizzato in data 8 luglio alla presenza dei componenti i CMPP territoriali che ha rappresentato un'importante occasione di confronto in ordine alle diverse problematiche che le cooperative sociali vivono nei diversi territori, sia rispetto ai recenti impegni di adeguamento contrattuale anche in relazione ai rapporti con i diversi Enti Pubblici committenti i servizi, sia rispetto alle problematiche che vedono coinvolte le cooperative di tipo B anche con ricorsi diffusi alla Cassa Integrazione.

Una preoccupazione condivisa con Legacoop riguardava l'erogazione Ert 2009 che a nostro avviso non poteva trovare applicazione per "automatismo" nel mese di settembre p.v., come da accordo sindacale in vigore, poiché la situazione esigeva una revisione dell'impianto complessivo dell'elemento Ert non solo in ordine al mutato regime della decontribuzione quanto rispetto alla reale sostenibilità in capo alle cooperative sociali venete, in questo momento, di questo ulteriore costo del lavoro. Tale automatismo sarebbe scattato, rendendo l'Ert esigibile formalmente, se non fosse stata rispettata la tempistica prevista per eventuali disdette ovvero due mesi prima la data di stipula.

Pertanto, è stata presentata alle OO.SS. formale disdetta dell'accordo in parola, dando da subito ampia disponibilità per aprire una nuova fase di confronto fra le Parti con l'obiettivo di definire un nuovo Elemento Retributivo Territoriale aggiornato nelle modalità procedurali così come nei contenuti.

9) LE SPESE DI RAPPRESENTANZA ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito gli attesi chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese di rappresentanza dopo le modifiche normative apportate dalla Finanziaria 2008.

Come noto l'art. 1, comma 33, lett. p), Finanziaria 2008, ha modificato la disciplina riguardante le spese di rappresentanza, contenuta nell'art. 108, comma 2, TUIR, prevedendo che le stesse sono deducibili:

- nel periodo d'imposta di sostenimento;
- se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con apposito Decreto.

In particolare, secondo il DM 19.11.2008 le spese di rappresentanza, caratterizzate dalla gratuità dell'erogazione del bene e servizio, si considerano inerenti, se sono:

- sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici ovvero coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

La nuova disciplina è applicabile alle spese sostenute dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ossia dal 2008 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

REQUISITI DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

GRATUITÀ DELLE SPESE

Come accennato, caratteristica essenziale delle spese di rappresentanza è la gratuità, ossia, come affermato nella citata Circolare n. 34/E, la "mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati".

Di conseguenza, al fine di distinguere le spese di rappresentanza dalle spese di pubblicità è necessario considerare che:

- le spese di rappresentanza si caratterizzano per la gratuità;
- le spese di pubblicità si caratterizzano per il fatto che derivano da un contratto a prestazioni corrispettive, ossia dall'obbligo della controparte di pubblicizzare / propagandare un marchio / prodotto a fronte di un corrispettivo.

INERENZA DELLE SPESE

Ai fini della deducibilità, le spese di rappresentanza devono essere inerenti, ossia:

- perseguire finalità promozionali ovvero, alternativamente, di pubbliche relazioni:
 - le finalità promozionali si concretizzano nella divulgazione sul mercato dell'attività svolta e dei beni / servizi prodotti, nei confronti di clienti attuali / potenziali;
 - le pubbliche relazioni consistono nelle iniziative dirette a diffondere / consolidare l'immagine dell'impresa nonché ad aumentarne l'apprezzamento, senza avere una diretta correlazione con i ricavi.

Di conseguenza si qualificano spese di rappresentanza le erogazioni gratuite a favore sia di clienti, sia di altri soggetti con i quali l'impresa intrattiene "pubbliche relazioni";

- rispondere a criteri di ragionevolezza, ossia idonee a generare ricavi ed essere adeguate rispetto all'obiettivo atteso in termini di benefici economici; ovvero
- coerenti con le pratiche commerciali in uso in un determinato settore.

Secondo la Circolare n. 34/E in esame, la ragionevolezza e la coerenza sono requisiti tra loro alternativi.

INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il Decreto 19.11.2008 fornisce al comma 1 dell'art. 1 un elenco esemplificativo (non esaustivo) delle fattispecie più ricorrenti che configurano spese di rappresentanza, nonché al comma 5 di quelle che, rivolte a favore dei clienti dell'impresa, non rientrano in tale categoria. In relazione alle spese contenute nel predetto elenco l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 34/E così si esprime.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese qualificabili di rappresentanza in base al citato comma 1 sono "di regola" considerate inerenti all'attività d'impresa, "salvo il potere degli uffici di verificare, in sede di controllo, che nel caso specifico siano rispettati i criteri generali di inerenza e quelli specifici in relazione alle singole ipotesi" individuate dal Decreto.

Spese per viaggi turistici

Per le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l'attività caratteristica dell'impresa, l'inerenza va valutata anche in relazione alla significatività e all'effettivo svolgimento dell'attività promozionale.

Al fine di attestare l'effettivo svolgimento e la rilevanza di tali attività è necessario predisporre idonea documentazione.

Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento In relazione alle spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose nonché inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa, è necessario documentare la tipologia dei soggetti beneficiari.

Qualora le predette spese siano sostenute in occasione di mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni / servizi prodotti / erogati dall'impresa, è necessario dimostrare, attraverso idonea documentazione, di aver effettivamente esposto i propri beni nell'ambito della mostra / fiera / ecc.

Inoltre, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 34/E:

⇒ se all'evento sono presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa (ad esempio, cena di Natale cui partecipano i soli dipendenti), le spese non sono considerate di rappresentanza in quanto prive dei requisiti di sostenimento per finalità promozionali e della ragionevolezza.

N.B. L'Agenzia delle Entrate, ancorché escluda tali spese dall'assoggettamento alle limitazioni ex DM 19.11.2008, non specifica il trattamento fiscale applicabile alle stesse. Nella Relazione illustrativa al citato Decreto si rileva che per le liberalità a dipendenti / collaboratori "la disciplina fiscale del reddito d'impresa riserva opportunamente altri trattamenti". A seguito di tale precisazione si può ritenere applicabile quanto disposto dall'art. 100, comma 1, TUIR, secondo il quale le spese per opere / servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti per finalità di "ricreazione" sono deducibili nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro risultanti dal mod. UNICO.

⇒ le spese per viaggio, vitto e alloggio a favore di clienti, anche potenziali, non rientrano tra le spese di rappresentanza, ancorché sostenute nell'ambito di feste, ecc., in occasione di mostre, fiere, ecc. Le stesse sono pertanto deducibili senza le limitazioni di cui al Decreto 19.11.2008.

Altre spese

Il Decreto ricomprende tra le spese di rappresentanza anche:

- i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza;
- ogni altra spesa per beni / servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

In relazione a tale categoria residuale, la Circolare n. 34/E in esame specifica che trattasi di spese sostenute in occasioni diverse da quelle precedentemente previste (convegni, seminari e manifestazioni simili) ma che devono comunque risultare funzionalmente e potenzialmente idonee ad assicurare ritorni economici, di promozione o di pubbliche relazioni (è il caso, ad esempio, delle spese sostenute per instaurare / mantenere i rapporti con i rappresentanti della Pubblica amministrazione, con le associazioni di categoria o sindacali).

SPESE NON DI RAPPRESENTANZA (VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO A FAVORE DI CLIENTI)

Come accennato, il comma 5 del Decreto 19.11.2008 elenca, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, in particolari occasioni, che non costituiscono spese di rappresentanza e sono pertanto deducibili senza limitazioni.

L'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 34/E specifica innanzitutto che le spese diverse da quelle di viaggio, vitto e alloggio, ma relative all'organizzazione e all'allestimento di una mostra, fiera, ecc. (ad esempio, spese di trasporto, di affitto ed allestimento degli stand), sono deducibili ex art. 109, TUIR in quanto "conservano la natura di spese commerciali".

Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali

Non sono considerate di rappresentanza, in quanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, "si tratta di spese strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell'impresa", le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di una:

- mostra, fiera, esposizione ed evento simile in cui sono esposti i beni / servizi prodotti o erogati dall'impresa, ossia di manifestazioni nel cui ambito "si incontrano una serie di attori connotati da un forte interesse e propensione commerciale (compratori, espositori, fornitori, ecc.)";
- visita a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.

Trattasi di spese sostenute a favore di:

- clienti attuali, ossia dei soggetti attraverso i quali l'impresa consegue attualmente i propri ricavi;
- clienti potenziali, ossia dei soggetti che hanno già manifestato ovvero possono manifestare un interesse all'acquisto dei beni / servizi o che sono i destinatari dell'attività caratteristica esercitata dall'impresa. Se il beneficiario della spesa è un'impresa, la potenzialità può essere desunta avendo riguardo all'attività esercitata, qualora la stessa sia affine o collegata alla filiera produttiva in cui il fornitore opera.

Tali spese sono interamente deducibili "in ragione del diretto rapporto che lega il sostenimento di queste spese all'ottenimento di ricavi".

Ai fini del riconoscimento dell'integrale deducibilità è necessario che le spese siano sostenute nei predetti ambiti (mostre, fiere, ecc.), la cui elencazione è tassativa. Di conseguenza le spese sostenute a favore di clienti attuali e potenziali al di fuori dei predetti "contenitori commerciali" subiscono la limitazione della deducibilità in base ai criteri di congruità di cui al DM 19.11.2008.

La Circolare n. 34/E, ponendo a raffronto la disposizione di cui al citato comma 1 con quella di cui al citato comma 5, sottolinea che le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute:

- ⇒ a favore dei clienti in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili non sono considerate di rappresentanza, ancorché sostenute nell'ambito di eventi analoghi a quelli individuati dal comma 1. Infatti, la disposizione di cui al comma 5 (che individua le spese non di rappresentanza) è speciale rispetto a quella di cui al comma 1 (che individua le spese di rappresentanza);
- ⇒ indistintamente sia a favore di clienti che di altri soggetti (ad esempio, spese per un buffet offerto in occasione di una fiera cui partecipano clienti, dipendenti, giornalisti, ecc.) sono considerate interamente di rappresentanza;
- ⇒ anche a favore di clienti attuali o potenziali, nell'ambito di viaggi turistici, sono deducibili nei limiti di congruità previsti per le spese di rappresentanza in quanto "l'impresa che organizza viaggi turistici riconducibili alla lettera a) del comma 1 (del Decreto 19.11.2008) non può estrapolare dall'insieme dei costi sostenuti quelli che si riferiscono a viaggio, vitto e alloggio di clienti ..." e pertanto tutti i costi afferenti il viaggio turistico sono deducibili con le predette limitazioni.

Spese di ospitalità nei confronti di soggetti diversi

Per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare soggetti diversi dai clienti, quali, ad esempio, fornitori o giornalisti che partecipano alla fiera, mostra, esposizione, ecc., la deducibilità integrale non è "automatica", ma va valutata in applicazione del generale principio di inerenza ex art. 109, TUIR.

Analoghe considerazioni valgono, secondo la Circolare n. 34/E, se le predette spese sono sostenute a favore degli agenti / rappresentanti di commercio (ciò si riscontra nelle spese relative alle periodiche "riunioni" a carattere commerciale intrattenute dall'impresa con i propri agenti).

Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, da parte di imprese specializzate

Per le imprese specializzate nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e simili non costituiscono spese di rappresentanza e pertanto sono deducibili senza limitazioni le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o eventi similari.

Secondo la Circolare n. 34/E:

- ⇒ le spese devono essere riferite ad eventi "propedeutici" rispetto alle manifestazioni fieristiche, nell'ambito dei quali è svolta un'attività di promozione di fiere ed eventi;

⇒ la manifestazione (fiera ed evento) in relazione alla quale è effettuata l'attività promozionale deve essere già stata programmata o deve essere in fase di realizzazione.

Per tali soggetti sono altresì interamente deducibili ex art. 109, TUIR, le predette spese sostenute per ospitare personalità del settore, al fine, ad esempio, di tenere conferenze sull'argomento oggetto di una determinata manifestazione, in quanto correlate ai ricavi dell'evento.

Tuttavia, qualora tali spese siano sostenute dalla società organizzatrice e successivamente riaddebitate all'impresa espositrice della manifestazione, in capo all'espositrice non è ravvisabile la stretta correlazione tra costo sostenuto e ricavi conseguiti.

AMMONTARE MASSIMO DEDUCIBILE

Le spese di rappresentanza sono deducibili nell'anno di sostenimento in misura proporzionale "all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo" come di seguito schematizzato:

RICAVI / PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA	IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE
Fino ad € 10 milioni	1,3%
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni	0,5%
Per la parte eccedente € 50 milioni	0,1%

Come precisato nella Circolare n. 34/E:

- le spese eccedenti i predetti limiti sono indeducibili e pertanto, in relazione alle stesse, è necessario effettuare una variazione in aumento nel mod. UNICO;
- se le spese sostenute nel periodo di riferimento sono inferiori ai predetti limiti, l'eccedenza di plafond non può essere portata ad incremento del limite nel periodo d'imposta successivo.

INDIVIDUAZIONE DEI RICAVI / PROVENTI

I ricavi / proventi della gestione caratteristica cui applicare le predette percentuali di deducibilità vanno individuati, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, sulla base della nozione fiscale. La generalità dei soggetti considera i ricavi / proventi indicati nelle voci A1 e A5 del Conto economico.

SPESE DI RAPPRESENTANZA / PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

In relazione alle spese relative ad alberghi / ristoranti che si qualificano spese di rappresentanza, la Circolare n. 34/E chiarisce che le stesse sono soggette ad un doppio limite di deducibilità, in quanto:

- innanzitutto è applicabile il limite di deducibilità del 75%;
- l'importo ridotto al 75%, è deducibile:
 - per le imprese, nei limiti di congruità previsti dal DM 19.11.2008;
 - per i lavoratori autonomi, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nell'anno.

BENI DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE AD € 50

I limiti di deducibilità ex art. 108, comma 2, TUIR, non si applicano alle spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50, che risultano quindi interamente deducibili nel periodo di sostenimento indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / proventi conseguiti. Tali spese pertanto non devono essere incluse tra le spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità.

In relazione a tale disposizione la Circolare n. 34/E precisa che:

- la stessa è applicabile esclusivamente agli acquisti di "beni" e non anche alle spese per "servizi";
- è nel caso di un omaggio costituito da una pluralità di beni, al fine di verificare il superamento o meno del limite di € 50 è necessario avere riguardo al valore complessivo dell'omaggio e non invece al valore dei singoli beni che lo compongono.

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Per le imprese di nuova costituzione è prevista la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza sostenute nei primi periodi d'imposta nei quali non sono stati conseguiti ricavi / proventi, nel primo periodo d'imposta nel quale l'impresa consegue ricavi / proventi della gestione caratteristica ed in quello successivo, fermo restando il rispetto delle percentuali sopra evidenziate.

DOCUMENTAZIONE

Per poter dedurre interamente le spese di viaggio, vitto ed alloggio a favore dei clienti e, nei limiti previsti, le spese di rappresentanza, il contribuente deve osservare alcuni obblighi documentali.

È necessario conservare un'apposita documentazione dalla quale devono risultare anche:

- le generalità dei soggetti ospitati, in quanto "è essenziale riscontrare che si tratti di clienti, anche potenziali dell'azienda";
- la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione;
- la natura dei costi sostenuti.

10) ICI SUI FABBRICATI RURALI: ISTANZA DI RIMBORSO

Con la sentenza della Corte Costituzionale n.227 del 22 luglio 2009 si aggiunge un ulteriore e fondamentale tassello alla disputa in materia di ICI dei fabbricati agricoli.

La Corte Costituzionale (Consulta) era stata interpellata dai giudici tributari di Chieti e di Parma in merito alla costituzionalità dell'art. 2, comma 4 della Legge 24/12/2007, n.244. La norma, ridenominata "blocca-rimborsi", impediva il rimborso dell'ICI eventualmente pagata dalle cooperative agricole fino al 2007 sui fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

La Consulta ha accolto il ricorso in ordine alla illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 4, della legge n. 244/07, nella parte in cui precludeva il rimborso dell'ICI alle cooperative agricole che avendo versato l'imposta fino al 31/12/2007 ne avevano chiesto il rimborso e ha dichiarato incostituzionale la norma impugnata.

La sentenza ha il pregio di non limitarsi alla declaratoria di incostituzionalità della norma, ma di prendere in considerazione e commentare anche le norme più recenti in materia di ICI e, in particolare, l'art. 23, comma 1-bis della Legge n. 14 del 27/2/2009 (in G.U. n. 49 del 28/2/2009, supplemento ordinario) di conversione del D.L. n. 207 del 30/12/2008.

La Consulta, dopo aver puntualmente percorso l'evoluzione legislativa in materia di ICI dei fabbricati rurali, conclude che "alla disposizione impugnata (*ndr* "art.2, comma 4 della Legge 24/12/2007, n.244") **non può, quindi, darsi altro significato che quello di impedire il recupero di un tributo il cui pagamento non era dovuto.**". La Consulta dice pertanto in modo chiaro e inequivoco che l'unico significato che dà un senso alla norma oggetto di pronuncia è che **l'ICI non era dovuta non solo dal 2008** (*rectius* da dicembre 2007 a seguito dell'entrata in vigore dell'art.42-bis del decreto legge n. 159/07 DL n.159/2007), **ma nemmeno prima del 2008:** ciò evidentemente ai sensi dell'art.2, comma DPR 23/3/1998, n. 139 che all' articolo 9 del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 aveva aggiunto il noto **comma 3-bis** che disponeva "**Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.**".

L'articolo 23, comma 1-bis della legge n. 14 del 27/2/2009, inoltre, dispone: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui

all'art 9 del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni".

La Consulta quale "...**definitivo contributo ad interpretare la censurata disposizione** (l'art.2, comma 4 della Legge n.244/2007)..." cita l'art.23, comma 1-bis della Legge n.14/2009 riconoscendogli natura di interpretazione autentica e ribadendo che **"con esso si afferma, attribuendo all'enunciazione il valore di norma di interpretazione autentica ... e, quindi, con effetti indiscutibilmente retroattivi, che le costruzioni rurali aventi le caratteristiche (n.d.r. di ruralità) indicate nel più volte citato art. 9, (commi 3 e 3-bis) del D.L. n. 557 del 1993, come modificato dall'art.42-bis del D.L.n.159 del 2007 non si considerano fabbricati ai fini dell'imposizione ICI"**.

Con l'espunzione dall'ordinamento della norma preclusiva del rimborso, **le cooperative agricole possono:**

- **chiedere ai Comuni la chiusura del contenzioso in essere relativo all'ICI non pagata sui fabbricati rurali;**
- **valutare la richiesta di rimborso (dal 2004 al 2009) dell'ICI che era stata pagata ai Comuni solo per evitare rischi di contenzioso (con possibile aggravio di interessi e sanzioni).** La valutazione è legata prevalentemente all'eventuale esistenza di accordi conclusi con i Comuni in relazione al pagamento di aliquote fortemente ridotte con correlato impegno a non percorrere vie contenziose.

Un fac-simile di istanza di rimborso è disponibile presso i nostri uffici.

11) SCHEDA DI TRASPORTO

Il D.Lgs. 22/12/2008 n. 214 ha integrato il D.Lgs. n. 286/2005, concernente il riassetto normativo dell'attività di autotrasportatore, con l'aggiunta dell'art. 7-bis, il quale istituisce un documento denominato "Scheda di trasporto" allo scopo di incrementare la sicurezza stradale e fornire i controlli sull'attività di autotrasporto conto terzi.

Il predetto articolo stabilisce che il documento deve essere compilato a cura del committente e deve essere conservato, a cura del vettore, a bordo del veicolo adibito al trasporto.

Il contenuto della scheda di trasporto è stato definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Interministeriale del 30/06/2009. Detto decreto prevede le seguenti indicazioni obbligatorie:

- dati del vettore, del committente, del caricatore, del proprietario della merce,
- tipologia e peso della merce trasportata,
- luoghi di carico e scarico della merce stessa.

In merito ai soggetti sopra indicati l'art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 286/2005 definisce per:

- a) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
- b) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
- c) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
- d) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore

La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta ovvero da altra documentazione equivalente avente il medesimo contenuto della scheda.

Costituiscono documenti equivalenti alla scheda di trasporto: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio (costituisce cabotaggio stradale il trasporto, con inizio e termine nel territorio italiano, da parte di imprese di autotrasporto conto terzi in regime di licenza comunitaria),

i documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa, il documento di trasporto di cui al DPR 472/96 (il cosiddetto "DDT"), ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa nazionale o internazionale. I suddetti documenti alternativi devono contenere gli elementi richiesti dal modello di scheda di trasporto.

Sono esonerati dall'obbligo della scheda di trasporto, i trasporti di merce "a collettame" (un unico veicolo effettua trasporti di partite di merci di peso inferiori a 50 q commissionate da diversi mittenti), purchè accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

La scheda di trasporto è obbligatoria dal 19 luglio scorso, la sua inosservanza è sanzionata con ammende amministrative pecuniarie e fermo del veicolo.

12) VARIE

Proroga di Ferragosto: scadenza F24 giovedì 20 agosto 2009

Come di consueto, con uno specifico DPCM, recentemente approvato ed ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata disposta la "proroga di Ferragosto", in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il mod. F24, scadenti tra l'1 e il 20.8.2009, possono essere adempiuti entro giovedì 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

Per espressa previsione, la proroga non riguarda i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, il cui termine di versamento rimane fissato al 5 agosto (con la maggiorazione dello 0,40%).

La proroga si estende anche agli "adempimenti fiscali" in scadenza nel medesimo periodo, tra i quali rientra l'invio della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio 2009 e ai contributi inps e inail.

Ritenute sugli interessi e sugli altri redditi bancari

Le ritenute eventualmente subite dalle cooperative esenti artt. 10 e 11 DPR 601/73, diverse dalle cooperative sociali di lavoro che rispettino i requisiti per l'esenzione, sono da considerarsi a titolo di acconto dal momento che a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 63/02 e dalla L. n. 311/2004, cc. 461-462, sono comunque soggetti ad imposta in quanto le esenzioni artt. 10 e 11 del citato DPR sono state rispettivamente limitate alle variazioni fiscali ed all'ineducibilità dell'irap ma non all'eventuale imponibile (RM n. 228 del 18/12/2003).

La recente sentenza n. 14141 del 18/06/09 della Corte di cassazione, Sez. Tributaria, si pronuncia sul rimborso delle ritenute sugli interessi attivi e sugli altri redditi bancari delle cooperative agricole a condizione che il reddito conseguito nell'anno non sia esente dalle imposte dirette ai sensi dell'art. 10 DPR 601/73. Detta sentenza però prende in considerazione le ritenute negli anni dal 1989 al 1994, quindi prima dell'entrata in vigore del DL 63/2002 (vigeva oltretutto l'IRPEG e non l'attuale IRES).

Assunzione lavoratori a tempo determinato per il periodo vendemmiale

Non ci sono particolari novità rispetto allo scorso anno per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato per la campagna vendemmiale. Si ricorda solamente che è stato abolito il libro matricola e il registro impresa sostituiti dal Libro Unico del Lavoro e, per le aziende con più di 10 dipendenti, la comunicazione alla D.P.L. delle settimane in cui si è superato l'orario di 48 ore. Pertanto le Cantine sociali possono fare riferimento alla nostra circolare del 10 luglio 2008, prot. n. 1558.

Si ricorda invece quanto riportato nei nostri precedenti numeri di Informacoop (in particolare n. 6 del 15 luglio scorso) per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurabili con il Voucher. Tale soluzione potrebbe risultare conveniente per le nostre Cantine soprattutto per i rapporti di breve durata con studenti di età inferiore a 25 anni e con pensionati.

Nuove informazioni da inserire obbligatoriamente nei propri siti internet

Lo scorso 29 Luglio 2009 è entrata in vigore la legge 88/2009 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009.

L'articolo 42 della legge contiene l'obbligo, anche per le società cooperative, di pubblicare nel proprio sito internet le seguenti informazioni:

- la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero d'iscrizione;
- il capitale (far inserire la dicitura "Società a capitale variabile");
- in caso di scioglimento, indicare che la società è in liquidazione;
- indicare se hanno un socio unico (questo non è possibile per le cooperative).

13) SCADENZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2009

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
15 Martedì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
16 Mercoledì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese	Modello F24	1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (art. 5 D.L. n. 185/2008)
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio

16 Mercoledì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
	Società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari	Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	Modello F24	1035- Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente	Modello F24	6008- Versamento Iva mensile agosto
	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale
21 Lunedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI	
25 Venerdì	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
30 Mercoledì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/09/2009	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione) 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici

30 Mercoledì	Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro o del CAF	Comunicazione al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3	Consegna al sostituto d'imposta	
	Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione in via telematica e non obbligate che hanno scelto l'invio telematico	Presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2009 e della scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille	Mediante invio telematico	
		Presentazione della dichiarazione Ici (in caso di variazioni) degli immobili	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici comunali	
	Soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare	Presentazione della dichiarazione dei redditi - Mod. Unico SC 2009	Mediante invio telematico	

ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)

LIMITE MASSIMO dal 19/04/2005 (1)

- **€ 30.031,58** (precedente importo € 27.860,18) per le cooperative in genere
- **€ 60.063,16** (precedente importo € 55.720,36) per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione

PERIODO	Tasso minimo BFP	Aumento deducibile (2)	Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP	Aumento (3)	Tasso massimo agevolato per il SOCIO (4)
01/06/2008 – 30/06/2008	2,30%	+ 0,90	= 3,20%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/07/2008 – 31/07/2008	2,35%	+ 0,90	= 3,25%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/08/2008 – 31/08/2008	2,25%	+ 0,90	= 3,15%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/09/2008 – 31/10/2008	2,10%	+ 0,90	= 3,00%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/11/2008 – 30/11/2008	2,00%	+ 0,90	= 2,90%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/12/2008 – 31/12/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/01/2009 – 31/01/2009	1,20%	+ 0,90	= 2,10%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/02/2009 – 28/02/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,80%	+ 2,50%	= 6,30%
01/03/2009 – 31/03/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/04/2009 – 30/04/2009	1,05%	+ 0,90	= 1,95%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/05/2009 – 31/05/2009	1,10%	+ 0,90	= 2,00%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/06/2009 – 30/06/2009	1,05%	+ 0,90	= 1,95%	4,40%	+ 2,50%	= 6,90%
01/07/2009 – 31/07/2009	1,05%	+ 0,90	= 1,95%	4,40%	+ 2,50%	= 6,90%
01/08/2009 – 31/08/2009	0,85%	+ 0,90	= 1,75%	4,35%	+ 2,50%	= 6,85%

(NB): Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a trattenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento (?) né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) fissato dal DM 1/04/2005

(2) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(3) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(4) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.